ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 140

45° anno

30 maggio 2002

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/406/PESC:

* **Azione comune del Consiglio, del 27 maggio 2002, relativa al sostegno finanziario al processo internazionale di negoziato diretto all'adozione di un codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici** 1

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti** [1] 2

Regolamento (CE) n. 890/2002 della Commissione, del 29 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6

Regolamento (CE) n. 891/2002 della Commissione, del 29 maggio 2002, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2002, nel quadro dei contingenti tariffari 8

* **Regolamento (CE) n. 892/2002 della Commissione, del 29 maggio 2002, che fissa l'aiuto relativo alla campagna 2002/2003 per le pesche e le pere destinate alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio** 9

* **Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali** 10

Dichiarazione del Consiglio 22

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2002/407/CE:

* **Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca, del 27 marzo 2002, che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari** 23

Commissione

2002/408/CE:

* **Decisione della Commissione, del 24 maggio 2002, relativa alla vendita dei residui di olio d'oliva comunitario detenuti dall'organismo d'intervento italiano** *[notificata con il numero C(2002) 1642]* 25

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

* **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 308/2000/COL, del 30 ottobre 2001, che introduce nuovi orientamenti relativi all'applicazione delle disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato con riguardo agli aiuti e al capitale di rischio, modificando per la ventinovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato** 27

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 163/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 368/98 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni da un produttore esportatore malese e da uno taiwanese (GU L 30 del 31.1.2002)** 38

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 311/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea (GU L 50 del 21.2.2002)** 38

* **Rettifica della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996)** 39

* **Rettifica del protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) (GU L 135 del 17.5.2001)** 39

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2002

relativa al sostegno finanziario al processo internazionale di negoziato diretto all'adozione di un codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici

(2002/406/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 maggio 2001 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla non proliferazione missilistica.

(2) Il 16 giugno 2001 il Consiglio europeo di Göteborg ha adottato una dichiarazione sulla prevenzione della proliferazione dei missili balistici, sottolineando il suo impegno nella lotta alla proliferazione dei missili balistici basata sull'universalizzazione del codice di condotta internazionale (in seguito denominato «il codice»).

(3) L'Unione europea ha attivamente promosso il processo di universalizzazione del codice.

(4) Una prima riunione sul codice è stata organizzata dal governo francese a Parigi il 7 e 8 febbraio 2002 e l'Unione europea desidera agevolare lo svolgimento di una seconda riunione a Madrid, offrendo un sostegno finanziario a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Per facilitare il processo internazionale di negoziato per la messa a punto del codice che conduca ad una conferenza internazionale per la sua adozione entro il 2002, l'Unione europea contribuirà al sostegno finanziario per lo svolgimento di una seconda riunione sul codice a Madrid. Questa riunione sarà presieduta dalla presidenza dell'Unione europea in stretto coordinamento con la presidenza della prima riunione.

2. Il sostegno finanziario coprirà i costi di organizzazione, preparazione e accoglienza della conferenza, ad eccezione delle spese di viaggio e di alloggio sostenute dai partecipanti.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per l'applicazione dell'articolo 1 è pari a 55 000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle regole applicabili in materia di bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti è importante garantire un adeguato livello di risarcimento ai passeggeri coinvolti in incidenti aerei.

(2) Una nuova convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale è stata concordata a Montreal il 28 maggio 1999. Essa stabilisce nuove norme generali in materia di responsabilità in caso di incidenti per il trasporto aereo internazionale in sostituzione di quelle figuranti nella convenzione di Varsavia del 1929 e successive modifiche [4].

(3) La convenzione di Varsavia continuerà a esistere accanto alla convenzione di Montreal per un periodo indeterminato.

(4) La convenzione di Montreal prevede un regime di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesione dei passeggeri dei trasporti aerei.

(5) La Comunità ha firmato la convenzione di Montreal indicando la sua intenzione di diventarne parte ratificando l'accordo.

(6) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 2027/97, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti [5] per allinearlo con le disposizioni sulla convenzione di Montreal e creare così un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale.

(7) Il presente regolamento e la convenzione di Montreal rafforzano la protezione dei passeggeri e dei loro aventi diritto e non possono essere interpretati nel senso di indebolire la loro protezione in relazione alla legislazione in vigore alla data di adozione del presente regolamento.

(8) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno avere all'interno della Comunità europea lo stesso livello e tipo di responsabilità sia per il trasporto internazionale sia per quello nazionale.

(9) Conformemente al principio di sussidiarietà, l'azione a livello comunitario è opportuna per creare un unico complesso di norme applicabili a tutti i vettori aerei della Comunità.

(10) Nel contesto di un sistema di trasporto aereo sicuro e moderno è opportuno un sistema di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesioni dei passeggeri.

(11) Il vettore aereo comunitario non dovrebbe potersi avvalere dell'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione di Montreal a meno che non dimostri che il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati.

(12) I limiti di responsabilità uniformi per la perdita, il danno o la distruzione del bagaglio e per il danno occasionato da ritardo che si applicheranno a tutti i voli effettuati da vettori comunitari garantiranno norme semplici e chiare per i passeggeri e per le compagnie aeree e consentiranno ai passeggeri di stabilire quando occorre un'assicurazione supplementare.

[1] GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 68 e GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 298.
[2] GU C 123 del 25.4.2001, pag. 47.
[3] Parere del Parlamento europeo del 5 aprile 2001 (GU C 21 del 24.1.2002, pag. 256). Posizione comune del Consiglio del 19 dicembre 2001 (GU C 58 E del 5.3.2002, pag. 8) e Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2002.
[4] GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38.
[5] GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1.

(13) L'applicazione da parte dei vettori aerei della Comunità di regimi di responsabilità diversi sulle varie rotte delle loro reti non sarebbe utile e creerebbe confusione per i passeggeri.

(14) È opportuno alleviare le difficoltà finanziarie a breve termine delle vittime di incidenti e degli aventi diritto nel periodo immediatamente successivo ad un incidente.

(15) L'articolo 50 della convenzione di Montreal impone alle parti di garantire che i vettori aerei siano adeguatamente assicurati e bisogna considerare l'articolo 7 del regolamento (CEE) n 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori [1] aerei nel conformarsi a questa disposizione.

(16) È auspicabile fornire informazioni di base sulle norme di responsabilità applicabili a tutti i passeggeri in modo che essi possano stipulare coperture assicurative supplementari prima del viaggio, se necessario.

(17) Sarà necessario rivedere gli importi finanziari previsti nel presente regolamento per tener conto dell'inflazione e di qualsiasi revisione dei limiti di responsabilità nella convenzione di Montreal.

(18) Se altre norme sono necessarie per attuare la convenzione di Montreal su aspetti non coperti dal regolamento (CE) n. 2027/97, modificato dal presente regolamento, gli Stati membri sono responsabili dell'adozione delle stesse,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.»

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. Esso estende altresì l'applicazione di tali disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro.»

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "vettore aereo", qualsiasi impresa di trasporti aerei munita di valida licenza d'esercizio;

b) "vettore aereo comunitario", qualsiasi vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 2407/92;

c) "persona avente titolo a risarcimento", il passeggero o qualsiasi persona avente titolo a richiedere il risarcimento per quel passeggero, secondo il diritto applicabile;

d) "bagaglio": salvo diversa disposizione, sia il bagaglio registrato sia quello non registrato, conformemente alla definizione di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della convenzione di Montreal;

e) "DSP", i diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale;

f) "convenzione di Varsavia", la convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, o la convenzione di Varsavia come modificata all'Aia il 28 settembre 1955 e la convenzione addizionale di Guadalajara del 18 settembre 1961;

g) "convenzione di Montreal", la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999.

2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella convenzione di Montreal.»

4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. La responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal.

2. L'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92, nella misura in cui riguarda la responsabilità per i passeggeri, è inteso come l'obbligo del vettore aereo comunitario di essere assicurato fino ad un livello adeguato per garantire che tutte le persone aventi diritto ad un risarcimento ricevano l'intero importo cui hanno diritto, ai sensi del presente regolamento.»

5) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 3bis*

L'importo supplementare che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, può essere chiesto da un vettore aereo comunitario se un passeggero fa una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione del proprio bagaglio, è basato su una tariffa che è correlata ai costi supplementari connessi al trasporto ed all'assicurazione del bagaglio in causa, in aggiunta a quelli per il bagaglio valutato ad un livello pari o inferiore al limite di responsabilità. La tariffa è messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda.»

6) L'articolo 4 è soppresso.

[1] GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

7) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. Il vettore aereo comunitario deve senza indugio, e comunque entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente titolo ad indennizzo, provvedere agli anticipi di pagamento che si rendano necessari per far fronte alle immediate necessità economiche in proporzione al danno subito.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte le somme anticipate non sono inferiori all'equivalente in euro di 16 000 DSP per passeggero.

3. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilità del vettore aereo comunitario, ma non è restituito, salvo nei casi previsti dall'articolo 20 della Convenzione di Montreal, o quando il beneficiario dell'anticipo di pagamento non è la persona avente titolo al risarcimento.»

8) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

1. Tutti i vettori aerei che vendono servizi di trasporto aereo nella Comunità garantiscono che una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità per i passeggeri e il loro bagaglio — ivi compresi i termini previsti per la presentazione di una richiesta di risarcimento e la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse — sia messa a disposizione dei passeggeri presso tutti i punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet. Allo scopo di conformarsi a tale obbligo di informazione, i vettori aerei comunitari si avvalgono dell'avvertenza contenuta nell'allegato al presente regolamento. La sintesi o l'avvertenza in questione non può essere posta a fondamento di una richiesta di risarcimento né essere utilizzata per interpretare le disposizioni del presente regolamento o della Convenzione di Montreal.

2. Oltre all'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, tutti i vettori aerei forniscono ai clienti, in relazione ai servizi di trasporto aereo forniti o acquistati nella Comunità, un'indicazione scritta riguardante:

— il limite applicabile per tali voli alla responsabilità del vettore in caso di decesso o di lesione, se tale limite esiste,

— il limite applicabile per tale volo alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio ed un'avvertenza che il bagaglio di valore superiore a questa cifra dovrebbe essere dichiarato come tale alla compagnia aerea al momento della registrazione oppure essere pienamente assicurato dal passeggero prima del volo,

— il limite applicabile per tale volo alla responsabilità del vettore per danno causato da ritardo.

3. In tutti i trasporti effettuati da vettori aerei comunitari i limiti indicati in conformità dell'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono quelli stabiliti dal presente regolamento, a meno che il vettore aereo comunitario applichi volontariamente limiti più alti. A tutti i trasporti effettuati da vettori aerei non comunitari, si applicano i paragrafi 1 e 2 solo per quanto concerne il trasporto verso o dalla Comunità o all'interno di essa.»

9) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Entro tre anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2002 (*), la Commissione redige una relazione sull'applicazione dello stesso. Essa esamina in particolare la necessità di rivedere gli importi menzionati nei pertinenti articoli della Convenzione di Montreal alla luce degli sviluppi economici e delle raccomandazioni del Depositario dell'ICAO.

(*) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2.»

10) È inserito il seguente allegato:

«*ALLEGATO*

Responsabilità del vettore aereo per i passeggeri e il loro bagaglio

La presente avvertenza riassume le norme applicate ai vettori aerei della Comunità in conformità del diritto comunitario e della Convenzione di Montreal.

Risarcimento in caso di morte o lesioni

Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 100 000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.

Anticipi di pagamento

In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16 000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Ritardi nel trasporto dei passeggeri

In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4 150 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Ritardi nel trasporto dei bagagli

In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1 000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Distruzione, perdita o danno dei bagagli

Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1 000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.

Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento.

Reclami relativi al bagaglio

In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, e in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo

Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente.

Termini per l'azione di risarcimento

Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

Base delle informazioni

Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, messa in atto nella Comunità dal regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore o dalla data di entrata in vigore della convenzione di Montreal, a seconda di quale data sia successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2002.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS

REGOLAMENTO (CE) N. 890/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	40,0
	204	35,8
	999	37,9
0707 00 05	052	94,8
	220	154,8
	999	124,8
0709 90 70	052	89,0
	999	89,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,0
	204	48,2
	220	86,6
	388	66,9
	600	53,2
	624	78,8
	999	64,0
0805 50 10	388	62,4
	512	50,0
	528	59,6
	999	57,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	84,3
	400	101,9
	404	114,1
	508	73,2
	512	81,9
	524	83,4
	528	76,1
	720	156,5
	804	106,7
	999	97,6
0809 20 95	052	434,6
	400	303,6
	999	369,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 891/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2002

che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2002, nel quadro dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 [2], in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 349/2002 [4], prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascun contingente tariffario, ai fini del rilascio dei titoli di importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.

(2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2001, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del terzo trimestre nonché, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante questo stesso terzo trimestre del 2002, conducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A e B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

(3) In base agli stessi dati, occorre fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il terzo trimestre 2002, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

(4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di titoli per il terzo trimestre del 2002, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il terzo trimestre del 2002, al 23 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 2

Il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il terzo trimestre del 2002, al 23 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C e al 23 % del quantitativo fissato e notificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.
[2] GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.
[3] GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.
[4] GU L 55 del 26.2.2002, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 892/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2002

che fissa l'aiuto relativo alla campagna 2002/2003 per le pesche e le pere destinate alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001 [4] prevede la pubblicazione da parte della Commissione dell'importo degli aiuti da applicare, segnatamente per le pesche e le pere, previa verifica del rispetto dei limiti stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.

(2) La media dei quantitativi di pesche trasformate nell'ambito del regime di aiuto è risultata nelle tre campagne precedenti inferiore al limite comunitario. In ciascuno degli Stati membri interessati, l'importo dell'aiuto da applicare nel corso della campagna 2002/2003 è quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(3) La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuto è risultata nelle tre campagne precedenti superiore al limite comunitario. L'importo dell'aiuto da applicare nel corso della campagna 2002/2003 è quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 negli Stati membri che non hanno superato il rispettivo limite e detto importo, previa deduzione dell'importo che supera tale limite in ciascuno degli Stati membri di cui trattasi e previa ripartizione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento, dei quantitativi non trasformati.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2002/2003, l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

a) per le pesche, 47,70 EUR/t;

b) per le pere:
- 54,27 EUR/t in Grecia,
- 161,70 EUR/t in Spagna,
- 135,59 EUR/t in Francia,
- 151,52 EUR/t in Italia,
- 157,56 EUR/t nei Paesi Bassi,
- 161,70 EUR/t in Austria,
- 161,70 EUR/t in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alla campagna 2002/2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
[2] GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1.
[3] GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.
[4] GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16.

DIRETTIVA 2002/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2002
relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3], visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 26 marzo 2002,

considerando quanto segue:

(1) Occorre apportare numerose modifiche alla direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali [4]. A fini di chiarezza e di praticità occorre procedere ad una rifusione della suddetta direttiva.

(2) La produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e il conseguimento di risultati soddisfacenti per la salute pubblica, la salute degli animali, il benessere degli animali, l'ambiente e la situazione economica degli allevatori dipende in ampia misura dall'utilizzazione di mangimi appropriati e di buona qualità.

(3) La regolamentazione dell'alimentazione animale è un fattore essenziale per garantire la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura, nonché per consentire la salvaguardia della salute pubblica e degli animali, del benessere degli animali e dell'ambiente. Inoltre, serve una regolamentazione esaustiva sull'igiene, per garantire mangimi di buona qualità nelle singole aziende agricole, anche nel caso in cui non siano prodotti commercialmente.

(4) Le norme applicabili alla qualità e alla sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono applicarsi egualmente alla qualità e alla sicurezza dell'acqua consumata dagli animali. La definizione di mangimi non preclude che l'acqua possa essere considerata un mangime. Tuttavia l'elenco non esaustivo delle principali materie prime per mangimi, di cui alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi [5], non include l'acqua. Se l'acqua sia da considerare un mangime è una questione da esaminare nell'ambito di tale direttiva.

(5) È stato osservato che gli additivi possono contenere sostanze indesiderabili. È pertanto opportuno estendere l'oggetto della direttiva agli additivi.

(6) I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono contenere sostanze indesiderabili, in grado di nuocere alla salute degli animali o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana o all'ambiente.

(7) È impossibile escludere totalmente la presenza di sostanze indesiderabili ma è importante che la loro quantità nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sia ridotta, con dovuto riguardo alla tossicità acuta, bioaccumulabilità e degradabilità della sostanza, in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi. Al momento è tuttavia inappropriato fissare dette quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario.

(8) I metodi per stabilire la presenza di residui di sostanze indesiderabili stanno diventando sempre più sofisticati e consentono di rilevare persino residui in quantità trascurabili per la salute umana e degli animali.

(9) La presenza di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e dette sostanze non possono essere utilizzate in altra maniera a fini di alimentazione degli animali. La presente direttiva dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili ai mangimi composti.

(10) La presente direttiva deve applicarsi ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali sin dalla loro importazione nella Comunità. Occorre quindi precisare che i livelli massimi di sostanze indesiderabili fissati si applicano in generale dalla data in cui i prodotti destinati all'alimentazione degli animali vengono messi in circolazione o utilizzati in tutte le fasi, e in particolare dalla data di importazione.

---

[1] GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 70 e GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 346.
[2] GU C 140 del 18.5.2000, pag. 9.
[3] Parere del Parlamento europeo del 4 ottobre 2000 (GU C 178 del 22.6.2001, pag. 160), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 4 del 7.1.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 e decisione del Consiglio del 22 aprile 2002.
[4] GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.
[5] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36).

(11) I prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono essere di qualità sana, genuina e commerciabile e quindi, se correttamente utilizzati, non devono costituire un pericolo per la salute umana e degli animali o per l'ambiente e influire sfavorevolmente sulla produzione animale. Dev'essere pertanto vietato utilizzare o mettere in circolazione prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I.

(12) È necessario limitare la presenza di alcune sostanze indesiderabili nei mangimi complementari mediante la fissazione di livelli massimi adeguati.

(13) In taluni casi è stabilito un livello massimo che tiene conto dei livelli di base, ma è opportuno proseguire le iniziative atte a limitare ai minimi livelli possibili la presenza di certe sostanze indesiderabili specifiche nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, al fine di ridurne la presenza nella catena alimentare. È pertanto opportuno che la presente direttiva preveda la possibilità di fissare soglie d'intervento nettamente inferiori ai livelli massimi stabiliti. In caso di superamento di tali soglie d'intervento si devono effettuare indagini volte ad identificare le fonti delle sostanze indesiderabili e si devono adottare misure atte a ridurre od eliminare tali fonti.

(14) Qualora siano minacciati la salute degli animali o dell'uomo o l'ambiente, occorre consentire agli Stati membri di ridurre temporaneamente i livelli massimi fissati o di fissare livelli massimi per altre sostanze ovvero di vietare la presenza di tali sostanze nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Per garantire un'applicazione uniforme, è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni dell'allegato I della presente direttiva applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi e sul principio di precauzione.

(15) I prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alle condizioni della presente direttiva possono essere sottoposti, per quanto riguarda la quantità di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ([1]).

(16) Per garantire, al momento dell'uso e della commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze indesiderabili, gli Stati membri devono prevedere adeguate disposizioni di controllo, a norma della direttiva 95/53/CE.

(17) Una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate negli allegati della presente direttiva all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(18) Per agevolare l'applicazione delle misure prospettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali istituito con decisione 70/372/CEE del Consiglio ([2]).

(19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni di cui:

a) alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ([4]);

b) alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, e alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali ([5]);

c) alla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ([6]), alla direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ([7]), alla direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ([8]), e alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ([9]), allorché tali residui non figurano nell'allegato I della presente direttiva;

([1]) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

([2]) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.

([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

([4]) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3).

([5]) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23).

([6]) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/57/CE della Commissione (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 76).

([7]) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE della Commissione (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 13).

([8]) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.

([9]) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.

d) alla normativa comunitaria relativa alle questioni veterinarie connesse con la salute pubblica e la salute degli animali;

e) alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali [1];

f) alla direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 relativa ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali [2].

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

c) «additivi»: additivi quali definiti all'articolo 2, lettera a) della direttiva 70/524/CEE del Consiglio;

d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;

e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;

g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

h) «prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;

i) «razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

j) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

k) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione, compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;

l) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, che sia presente nel e/o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali e costituisca un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o l'ambiente, o che potrebbe influire sfavorevolmente sull'allevamento.

Articolo 3

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità da paesi terzi, messi in circolazione e/o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.

2. In particolare, non possono essere considerati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I della presente direttiva possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, gli Stati membri, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, tenendo conto dei livelli di base. Per disporre di un approccio uniforme nei casi di aumento dei livelli può rendersi necessario stabilire delle soglie d'intervento per avviare le indagini. Tali soglie possono essere stabilite nell'allegato II.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte e alle misure adottate per ridurre il contenuto di sostanze indesiderabili o eliminarle. Tali informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE, tranne nei casi in cui le informazioni abbiano rilevanza immediata per gli altri Stati membri. In quest'ultimo caso le informazioni sono trasmesse immediatamente.

[1] GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1990, pag. 20).
[2] GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).

Articolo 5

Gli Stati membri prescrivono che i prodotti destinati all'alimentazione degli animali in cui il contenuto di sostanza indesiderabile superi il livello massimo fissato nell'allegato I non possano essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Articolo 6

Ove non esistano disposizioni particolari in materia, gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, tenuto conto della proporzione di tali mangimi prescritta nella razione giornaliera, non possano contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Articolo 7

1. Se uno Stato membro constata, in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti successiva all'adozione delle disposizioni in questione, che un livello massimo stabilito nell'allegato I oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, esso può provvisoriamente ridurre tale livello massimo, stabilire un livello massimo o vietare la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che stanno alla base della sua decisione.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 12, viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati.

Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottano una decisione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

Lo Stato membro deve provvedere affinché tale decisione sia resa pubblica.

Articolo 8

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 la Commissione, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adegua gli allegati I e II.

2. Inoltre, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 la Commissione:

— adotta periodicamente versioni consolidate degli allegati I e II che incorporino gli adeguamenti apportati ai sensi del paragrafo 1,

— può definire i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano prese misure atte a garantire la corretta applicazione di processi ritenuti accettabili ai sensi del paragrafo 2 e affinché i prodotti detossificati destinati all'alimentazione degli animali siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato I.

Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alla presente direttiva siano sottoposti, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE.

Articolo 10

Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica o animale o per l'ambiente sono adottate previa consultazione del comitato scientifico competente.

Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

Articolo 13

1. Gli Stati membri applicano ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali prodotti nella Comunità e da esportare verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare la riesportazione alle condizioni stabilite nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 [1]. Le disposizioni dell'articolo 20 del medesimo regolamento si applicano mutatis mutandis.

[1] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Articolo 14

1. La direttiva 1999/29/CE è abrogata a decorrere dal 1º agosto 2003 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in merito ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B, della stessa, riguardo alle direttive menzionate nella parte A di tale allegato.

2. I riferimenti alla direttiva 1999/29/CE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato III.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1º maggio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate si applicano a decorrere dal 1º agosto 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
P. COX	R. DE RATO Y FIGAREDO

ALLEGATO I

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
1. Arsenico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate	4
	— fosfati e mangimi per gli animali provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	10
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2
	— mangimi completi per pesci	4
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4
	— mangimi minerali	12
2. Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
	— foraggio verde	40
	— fosfati	30
	— lieviti	5
	Mangimi completi	5
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	10
	— mangimi minerali	30
3. Fluoro	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	— mangimi d'origine animale	500
	— fosfati	2 000
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150
	— mangimi completi per bovini, ovini, caprini:	
	— durante l'allattamento	30
	— altri	50
	— mangimi completi per suini	100
	— mangimi completi per pollame	350
	— mangimi completi per pulcini	250
	Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2 000 [1]
	Altri mangimi complementari	125 [2]
4. Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,1
	— mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5
	Mangimi completi, ad eccezione di:	0,1
	— mangimi completi per cani e gatti	0,4
	Mangimi complementari, ad ecezione di:	0,2
	— mangimi complementari per cani e gatti	

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
5. Nitriti	Farine di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)
	Mangimi completi, ad eccezione di:	15 (espresso in nitrito di sodio)
	— mangimi per animali da compagnia, salvo uccelli e pesci ornamentali	
6. Cadmio	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per magimi di origine animale, ad eccezione di:	2
	— mangimi per animali da compagnia	
	Fosfati	10 (3)
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	1
	— mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti	
	Altri mangimi completi, ad eccezione di:	0,5
	— mangimi per animali da compagnia	
	Mangimi minerali	5 (4)
	Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini	0,5
7. Aflatossina B_1	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,05
	— arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,02
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	0,05
	— animali da latte	0,005
	— vitteli, agnelli e capretti	0,01
	Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi completi	0,01
	Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, vitelli, agnelli e capretti)	0,05
	Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,03
	Altri mangimi complementari	0,005
8. Acido cianidrico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	50
	— semi di lino	250
	— panelli di lino	350
	— prodotti di manioca e panelli di mandorle	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	50
	— mangimi completi per pulcini	10
9. Gossipolo libero	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	20
	— panelli di cotone	1 200
	Mangimi completi, ad eccezione di:	20
	— mangimi completi per bovini, ovini e caprini	500
	— mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	— mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	60

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
10. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	— mangimi completi per bovini adulti	700
11. Essenza volatile di senape	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	100
	— panelli di colza	4 000 (espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150 (espresso in isotiocianato di allile)
	— mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	1 000 (espresso in isotiocianato di allile)
	— mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	500 (espresso in isotiocianato di allile)
12. Viniltioossazolidone (vinilossazolidintione)	Mangimi completi per pollame, ad eccezione di:	1 000
	— mangimi completi per pollame da produzione di uova	500
13. Segale cornuta (Claviceps purpurea)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1 000
14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:	Tutti i mangimi	3 000
a) Lolium temulentum L.,		1 000
b) Lolium remotum Schrank,		1 000
c) Dantura stramonium L.		1 000
15. Rizinus — Ricinus communis L.	Tutti i mangimi	10 (espresso in gusci di ricino)
16. Crotalaria spp.	Tutti i mangimi	100
17. Aldrin 18. Dieldrin isolatamente o assieme espressi in dieldrin	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,2
19. Canfene clorurato (toxafene)	Tutti i mangimi	0,1
20. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,02
	— grassi	0,05
21. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,05
	— grassi	0,5
22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,1
	— granturco	0,2
	— semi oleosi	0,5
	— alimenti completi per pesci	0,005
23. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
	— grassi	0,05
24. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloreposside, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
	— grassi	0,2

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
25. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
	— grassi	0,2
26. Esaclorocicloesano (HCH)		
26.1 Isomero alfa	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,02
	— grassi	0,2
26.2 Isomero beta	Mangimi composti, ad eccezione di:	0,01
	— mangimi per bestiame da latte	0,005
	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,01
	— grassi	0,1
26.3 Isomero gamma	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,2
	— grassi	2,0
27. Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TEQ/kg (limite superiore di rilevazione (5)
28. Albicocco — Prunus armeniaca L.:	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile
29. Mandorlo amaro — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke]		
30. Frutti del faggio non decorticati — Fagus silvatica L.		
31. Camelina — Camelina sativa (L.) Crantz		
32. Mowrah, Bassia, Madhuca — Madhuca longifolia (L.) Machr. = Bassia longifolia L. = Illipe alabrorum Engl. Madhuca indica melin [= Bassia Latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller]		
33. Purgère — Jatropha curcas L.		
34. Croton — Croton tiglium L.		
35. Senape indiana — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. ntegrifolia (West.) Thell.		
36. Senape di Sarepte — Brassica uncea (L.) Czern. e Coss. ssp. uncea		
37. Senape cinese — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea varutea Batalin		
38. Senape nera — Brassica nigra (L.) och		
39. Senape abissina (senape etiopica) Brassica carinata A. Braun		

(1) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di fluoro pari all'1,25 % del contenuto in fosforo.
(2) Contenuto di fluoro per 1 % di fosforo.
(3) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg per 1 % di fosforo.
(4) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg per 1 % di fosforo.
(5) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.

ALLEGATO II

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Soglia d'intervento in mg/kg (ppm) di prodotto destinato all'alimentazione degli animali al tasso di umidità del 12 %	Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio, natura dell'indagine da effettuare)

(p.m.)

ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 1999/29/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera b)	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, lettera g)
Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, lettera f)
Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, lettera e)
Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, lettera i)
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera j)
Articolo 2, lettera h)	—
—	Articolo 2, lettera c)
—	Articolo 2, lettera d)
—	Articolo 2, lettera h)
—	Articolo 2, lettera k)
—	Articolo 2, paragrafo l)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1)	Articolo 4, paragrafo 1)
Articolo 4, paragrafo 2)	—
—	Articolo 4, paragrafo 2)
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 7	Articolo 5
Articolo 8	Articolo 6
Articolo 9	Articolo 7
Articolo 10	Articolo 8
Articolo 11	Articolo 9
Articolo 12	—
—	Articolo 10
Articolo 13	Articolo 11
Articolo 14	Articolo 12
Articolo 15	Articolo 13

Direttiva 1999/29/CE	Presente direttiva
Articolo 16	—
—	Articolo 14
—	Articolo 15
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18	Articolo 17
Allegato I	Allegato I
Allegato II	—
Allegato III	—
Allegato IV	Allegato II

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Gli Stati membri confermano che si adopereranno al massimo per garantire che le misure necessarie per l'attuazione della direttiva siano adottate rapidamente e comunque entro i termini fissati agli articoli 14 e 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA CECA

del 27 marzo 2002

che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari

(2002/407/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [1], riguardante la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria.

(2) A norma dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione della Repubblica ceca a dette attività.

(3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti della Repubblica ceca,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica ceca può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

La Repubblica ceca contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Repubblica ceca possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Repubblica ceca contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Repubblica ceca si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

La Commissione e le autorità competenti della Repubblica ceca stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione della Repubblica ceca a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora la Repubblica ceca chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale [2], dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento.

Articolo 6

La presente decisione si applica per un periodo indeterminato.

Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

[1] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 45.

[2] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

Articolo 7

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione della Repubblica ceca ad uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. KAVAN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2002
relativa alla vendita dei residui di olio d'oliva comunitario detenuti dall'organismo d'intervento italiano

[notificata con il numero C(2002) 1642]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2002/408/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ([2]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro del regime di acquisti all'intervento e anteriormente alla data del 1º novembre 1998, gli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano hanno acquistato quantitativi di olio d'oliva. La base normativa del regime precitato è stata abrogata a decorrere dal 1º novembre 1998 dal regolamento (CE) n. 1638/98. Tuttavia, per garantire un passaggio armonioso fra il regime di acquisti all'intervento e la situazione attuale in cui tale regime non esiste più e al fine di liberare i centri d'intervento comunitari dai quantitativi di olio d'oliva ancora disponibili, è opportuno autorizzare la vendita di tali quantitativi ancora in giacenza in Italia. Si tratta di residui di fondi delle vasche che contengono una percentuale più o meno importante di olio d'oliva.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva ([3]), modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ([4]), prevede che la vendita dell'olio d'oliva comunitario detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara, salvo se condizioni particolari rendono necessario il ricorso ad altre procedure. I residui di olio d'oliva ancora in giacenza in Italia non hanno potuto essere venduti nel quadro della vendita prevista dal regolamento (CE) n. 2599/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva comunitario detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano ([5]), a causa del numero insufficiente di offerte ricevute in Italia. È pertanto opportuno rimettere in vendita tali residui. Per consentire alle autorità italiane di applicare una soluzione equa e rispettosa delle condizioni previste al regolamento (CEE) n. 2754/78, occorre autorizzare la vendita dei residui in questione mediante trattativa privata anziché mediante gara.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano «Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura», in appresso denominato «AGEA», è autorizzato a vendere mediante trattativa privata 27,1 tonnellate di residui di fondi delle vasche di olio d'oliva comunitario in suo possesso, provenienti da interventi sul mercato comunitario dell'olio d'oliva.

2. La vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 deve aver luogo prima del 15 luglio 2002.

3. La consegna del prodotto deve aver luogo prima dell'8 settembre 2002.

4. L'AGEA informa quanto prima possibile la Commissione in merito all'esito della vendita di cui trattasi.

([1]) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.
([2]) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.
([3]) GU L 331 del 28.11.1978, pag. 13.
([4]) GU L 201 del 31.7.1990, pag. 5.
([5]) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 43.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 308/2000/COL

del 30 ottobre 2001

che introduce nuovi orientamenti relativi all'applicazione delle disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato con riguardo agli aiuti e al capitale di rischio, modificando per la ventinovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo [1], in particolare gli articoli da 61 a 63,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia [2], in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, purché ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte oppure se l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

richiamando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato [3], adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA (GU L 231 del 3.9.1994, Supplemento SEE n. 32);

considerando che, il 23 maggio 2001, la Commissione europea ha adottato una comunicazione in tema di «Aiuti di Stato e capitale di rischio» (GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3),

visto il parere della Commissione europea;

considerando che, la menzionata comunicazione è di interesse anche ai fini dello Spazio economico europeo;

considerando che, si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi del punto II del capo «Disposizioni generali» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, dopo aver consultato la Commissione europea, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea onde preservare la parità delle condizioni di concorrenza,

ricordando che, l'Autorità di sorveglianza EFTA ha consultato gli Stati EFTA nel corso di una specifica riunione multilaterale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La Guida sugli aiuti di Stato è modificata con l'introduzione di un nuovo capitolo 10 A, intitolato «Aiuti di Stato e capitale di rischio», come riportato nell'allegato I della presente decisione.

[1] In appresso denominato «accordo SEE».
[2] In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».
[3] In appresso denominate «Guida sugli aiuti di Stato».

2. La presente decisione e il suo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Gli Stati EFTA sono informati della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

4. In conformità del punto d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

5. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut ALMESTAD

ALLEGATO I

«10A. AIUTI DI STATO E CAPITALE DI RISCHIO [1]

10A.1. ***Introduzione***

(1) Nella sua comunicazione sugli "Aiuti di Stato e capitale di rischio" [2], la Commissione europea illustra le modalità per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di aiuto intese a promuovere il capitale di rischio. La Commissione ha già definito una politica generale volta a promuovere il capitale di rischio nella Comunità [3]. Essa ha ad esempio espresso preoccupazione per il rischio dell'eccessiva dipendenza delle imprese comunitarie dall'indebitamento come fonte di finanziamento [4] e ha sottolineato il potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro che deriverebbe da un'espansione dei mercati dei capitali di rischio [5]. La Commissione ritiene che per determinate imprese, ovvero per imprese che si trovino in fasi particolari della loro esistenza, il finanziamento azionario o quasi-azionario possa costituire una soluzione più idonea rispetto al solo finanziamento mediante prestiti, tenuto conto dei costi del servizio del debito e della scarsa propensione al rischio di numerosi istituti di credito.

(2) La Commissione ritiene che le piccole e medie imprese europee (PMI) soffrano, rispetto alle imprese nordamericane con analoghe caratteristiche, di un'insufficiente disponibilità di capitale proprio; esiste infatti una persistente carenza del mercato dei capitali che impedisce all'offerta di uguagliare la domanda ad un prezzo accettabile per ambo le parti. Il divario tra domanda e offerta riguarda, da un lato, le imprese innovative ad alta tecnologia, per lo più di recente costituzione e con elevato potenziale di crescita e, dall'altro, un'ampia gamma di imprese di età e settori diversi con minor potenziale di crescita, che senza capitale di rischio esterno non possono finanziare i loro progetti di espansione.

(3) La Commissione sottolinea altresì il fatto che l'offerta di capitali di rischio è fondamentalmente un'attività commerciale, che comporta quindi decisioni commerciali. Le condizioni economiche e di bilancio sono tali che non pare possibile, né opportuno tentare di farlo, ricorrere ai soli fondi pubblici per promuovere in tutta la misura necessaria quello sviluppo del settore dei capitali di rischio. La sfida principale consiste nel creare le condizioni affinché le ingenti riserve di capitali privati esistenti in Europa siano utilizzate per tali investimenti. Questa sfida riguarda l'incremento sia della domanda di capitali da parte degli imprenditori, sia dell'offerta di capitali da parte degli investitori. La Commissione ha anche riconosciuto che la funzione dei finanziamenti pubblici consiste unicamente nel porre rimedio alle manchevolezze riscontrate sui mercati [6].

(4) L'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso "l'Autorità") condivide l'opinione espressa dalla Commissione. Il finanziamento pubblico delle misure volte alla promozione del capitale di rischio è tuttavia destinato a sollevare la questione della compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato contenute nell'accordo SEE.

10A.2. ***Obiettivo e campo d'applicazione della presente Guida sugli aiuti di Stato e relazione con altri orientamenti in materia***

(1) La presente Guida si propone due obiettivi principali:

— illustrare in che modo l'Autorità intende applicare la definizione di aiuti di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE ai provvedimenti volti a fornire o promuovere il capitale di rischio ("provvedimenti in favore del capitale di rischio");

— fornire nuovi criteri in base ai quali l'Autorità possa autorizzare tali provvedimenti che costituiscono aiuti di Stato, anche se non sono compatibili con altri orientamenti contenuti nella guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità.

(2) Il presente documento si propone inoltre di spiegare perché si renda necessario un controllo degli aiuti di Stato nel campo considerato, di illustrare le difficoltà nell'applicazione degli attuali orientamenti ai provvedimenti in questione e di dimostrare perché secondo l'Autorità i nuovi criteri di compatibilità sono necessari ed opportuni.

(3) Il presente documento non intende in alcun modo mettere in discussione la compatibilità degli aiuti di Stato che soddisfano i criteri degli altri orientamenti contenuti nella presente Guida sugli aiuti di Stato.

---

[1] Il presente capitolo corrisponde sostanzialmente alla comunicazione della Commissione intitolata "Aiuti di Stato e capitale di rischio" (GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3). La Commissione aveva già adottato numerose decisioni in questo settore prima della sua adozione della comunicazione "Aiuti di Stato e capitale di rischio". L'Autorità richiama, nella presente Guida sugli aiuti di Stato, le medesime decisioni citate nella comunicazione della Commissione.

[2] GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

[3] Nel suo documento del 1998 "Il capitale di rischio: una soluzione per la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea" [SEC(1998) 552 def. del 31 marzo 1998], la Commissione ha definito il capitale di rischio ("risk capital") come "finanziamento azionario ad un'impresa nella sue fasi di avviamento e sviluppo", definizione utilizzata anche nella presente guida. L'espressione "venture capital" si riferisce sostanzialmente al capitale di rischio fornito da fondi d'investimento (fondi di capitale di rischio) appositamente costituiti. Tali fondi forniscono una combinazione di finanziamenti azionari, "mezzanine" e di prestiti subordinati; l'espressione "venture capital" si riferisce alla totalità di tali finanziamenti.

[4] "Riforma economica: relazione sul funzionamento dei mercati dei prodotti e dei capitali", COM(1999) 10 del 20 gennaio 1999.

[5] "Il capitale di rischio: una soluzione per la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea", SEC(1998) 552 def. del 31 marzo 1998.

[6] Relazione provvisoria riguardante il piano d'azione sul capitale di rischio, COM(2000) 658 def. del 18 ottobre 2000, sezione 3.4.

(4) Il presente documento non comporta alcuna deroga alla Guida sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(5) L'Autorità presterà particolare attenzione alla necessità di prevenire l'uso della presente guida al fine di aggirare i principi sanciti negli esistenti capitoli della presente Guida sugli aiuti di Stato.

10A.3. ***Ragioni che rendono necessario il controllo del finanziamento pubblico dei provvedimenti in favore del capitale di rischio***

(1) A prescindere dal fatto che è lo stesso accordo SEE a fare obbligo all'Autorità di controllare gli aiuti di Stato all'interno degli Stati EFTA, ed analogamente a quanto avviene per altre forme di interventi pubblici, al momento di decidere se destinare fondi pubblici o autorizzarne l'impiego in favore di provvedimenti volti a promuovere il capitale di rischio, le autorità nazionali e comunitarie dovrebbero limitare, in tutta la misura del possibile, le tre seguenti categorie di rischi, distinte ma tra loro collegate:

— il rischio che i vantaggi conseguiti dai beneficiari (investitori o imprese) determinino un'indebita distorsione che penalizza i loro concorrenti nello Spazio economico europeo,

— il cosiddetto rischio del "peso morto", o la mancanza di un effetto incentivante; talune imprese che beneficiano di provvedimenti finanziati mediante fondi pubblici sarebbero state comunque in grado di ottenere finanziamenti alle stesse condizioni; l'esistenza di casi simili è dimostrata, seppure inevitabilmente solo a livello aneddotico; quando ciò si verifica, si ha un impiego non necessario delle risorse pubbliche,

— il rischio dello "spiazzamento": l'esistenza di provvedimenti finanziati con fondi pubblici può, di fatto, scoraggiare altri investitori potenziali dal mettere a disposizione capitali.

(2) Non tutti i provvedimenti pubblici in favore del capitale di rischio rientrano nella definizione di aiuti di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e ricadono pertanto sotto il controllo degli aiuti di Stato da parte dell'Autorità. La seguente sezione della presente Guida fornisce pertanto indicazioni sull'interpretazione data dall'Autorità della definizione di aiuti di Stato per quanto concerne i provvedimenti in favore del capitale di rischio.

10A.4. ***Applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, ai provvedimenti in favore del capitale di rischio***

(1) Nel caso di provvedimenti che consistono in sovvenzioni o prestiti, stabilire l'identità del potenziale beneficiario, per accertare la presenza eventuale di aiuti di Stato, non pone di norma alcun problema. Le soluzioni ideate per promuovere il capitale di rischio sono invece talvolta più complesse, in quanto le autorità pubbliche introducono incentivi in favore di un gruppo di operatori economici (investitori) affinché questi finanzino un altro gruppo di operatori (ad esempio le piccole imprese). A seconda della struttura specifica del provvedimento, ed anche se l'intento delle autorità pubbliche è in realtà di offrire un'agevolazione destinata solo al secondo gruppo ([7]), i beneficiari effettivi degli aiuti di Stato possono essere imprese situate ad uno dei due livelli o ad entrambi. Inoltre, in taluni casi la misura porta alla costituzione di un fondo o di altro veicolo di investimento che ha un'esistenza distinta dagli investitori e dall'impresa in cui viene investito. In tali casi, è anche necessario considerare se il fondo o veicolo possa essere considerato alla stregua di un'impresa che beneficia di aiuti di Stato.

(2) Nel valutare i provvedimenti in favore del capitale di rischio, l'Autorità dovrà pertanto considerare la possibilità che questi possano configurare aiuti ad almeno tre livelli diversi:

— aiuti agli investitori,

— aiuti a qualsiasi fondo o altro strumento utilizzato per l'attuazione del provvedimento (nel caso di un "fondo di fondi" questo livello può a sua volta articolarsi in più d'uno),

— aiuti alle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti.

(3) Affinché un provvedimento rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, devono essere soddisfatti tutti i quattro criteri seguenti:

— il provvedimento deve comportare l'impiego di risorse statali; nel caso di una partecipazione finanziaria diretta delle autorità pubbliche ai provvedimenti in favore del capitale di rischio, o nel caso di incentivi fiscali, tale impiego è di norma evidente,

— il provvedimento deve alterare la concorrenza conferendo un vantaggio al beneficiario; in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'Autorità deve presumere l'esistenza di aiuti di Stato ogni qualvolta il conferimento di risorse statali avvenga a condizioni che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante in una normale economia di mercato. Quando invece le autorità pubbliche investono a condizioni che sarebbero accettabili anche per un simile investitore, non viene conferito alcun

([7]) La Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che l'articolo 87 del trattato CE non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (Causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974 pag. 709).

vantaggio e non vi è pertanto alcun aiuto di Stato ([8]). Ne consegue che quando le risorse statali sono apportate alle stesse condizioni applicate agli investitori privati (principio della parità di trattamento), sarà di norma possibile concludere che il provvedimento non conferisce alcun vantaggio. Tuttavia, se le risorse statali vengono messe a disposizione a condizioni più favorevoli, ci si troverà solitamente in presenza di un vantaggio,

— il vantaggio deve essere selettivo, nel senso che è limitato a determinate imprese; un provvedimento che si applichi, senza limitazioni o distinzioni settoriali o geografiche, a tutte le imprese stabilite sul territorio di uno Stato EFTA, non è selettivo ([9]). Tuttavia, qualsiasi provvedimento che, per sua stessa natura, possa applicarsi solo ad un numero limitato di imprese, è da considerarsi selettivo. Analogamente, un provvedimento è selettivo se prevede investimenti solo in determinate imprese, limitate ad esempio con riferimento ad un settore o ad una regione. È opportuno osservare che un provvedimento di carattere generale per quanto concerne gli investitori (vale a dire applicabile a tutti gli investitori) può comunque essere selettivo al livello delle imprese nelle quali vengono effettuati gli investimenti ([10]),

— il provvedimento deve avere ripercussioni per gli scambi tra le parti all'accordo SEE. Poiché l'investimento di capitali è un'attività che costituisce oggetto di scambi particolarmente intensi tra gli Stati parti all'accordo SEE, e poiché qualsiasi provvedimento che comporti un vantaggio per gli investitori ha come obiettivo dichiarato quello di influire sulle loro decisioni di investimento, l'Autorità riterrà di norma che i provvedimenti in favore del capitale di rischio destinati agli investitori soddisfino tale criterio. Nel valutare le eventuali ripercussioni sugli scambi, l'Autorità deve tenere conto degli effetti sui mercati dei capitali in generale e non limitarsi agli investitori eventualmente già presenti o meno sul mercato dell'offerta di capitale azionario alle imprese destinatarie del provvedimento. Analogamente, l'Autorità considererà che il presente criterio è soddisfatto a tutti i livelli per i quali sono rispettati gli altri criteri, a meno che non sia dimostrato che tutti gli investimenti saranno effettuati in imprese le cui attività non sono oggetto di scambi tra gli Stati parti all'accordo SEE ([11]).

(4) La presente guida contiene anche altri capitoli che chiariscono i criteri in base ai quali singoli provvedimenti rientrano o meno nella definizione di aiuti di Stato e che possono essere pertinenti anche nel caso dei provvedimenti in favore del capitale di rischio. Tra gli altri i capitoli sulle partecipazioni finanziarie delle autorità pubbliche, sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure relative alla tassazione diretta delle imprese e sulle garanzie di Stato ([12]). L'Autorità continuerà a riferirsi a tali comunicazioni per valutare se i provvedimenti in favore del capitale di rischio costituiscano aiuti di Stato.

(5) In conformità con i principi suesposti, per determinare la presenza di un aiuto di Stato a ciascuno dei vari livelli, l'Autorità terrà conto dei fattori illustrati di seguito.

(I) **Aiuti agli investitori**

Quando un provvedimento consente a taluni investitori di partecipare al capitale azionario di un'impresa o gruppo di imprese a condizioni più favorevoli di quelle della generalità degli investitori o di quelle alle quali essi stessi avrebbero effettuato gli investimenti in assenza del provvedimento in questione, tali investitori beneficiano di un vantaggio ([13]). Ciò resta vero anche qualora l'investitore sia indotto dal provvedimento a conferire a sua volta un vantaggio all'impresa o alle imprese interessate. Il fatto che, a causa di un fallimento del mercato, non si troverebbero altrimenti investitori disposti ad effettuare tali investimenti non è di per sé sufficiente a confutare la presunzione di un vantaggio. In effetti, agli investitori vengono offerte condizioni più vantaggiose per indennizzarli dei fattori che determinano una disfunzione del mercato e l'Autorità ritiene che tale indennizzo debba essere considerato un vantaggio che costituisce un aiuto, se gli investitori sono delle imprese e se sono soddisfatte le altre condizioni descritte in precedenza, in particolare quella della selettività. Se tuttavia il vantaggio si limita all'importo necessario per rimediare ai fattori che causano la disfunzione del mercato, può essere considerato compatibile con il trattato, tenuto conto della portata limitata dei suoi effetti, purché siano rispettati i principi illustrati nella sezione 10A.8.

(II) **Aiuti ad uno strumento o fondo intermediario**

In generale, l'Autorità è incline a considerare un fondo come uno strumento per il trasferimento degli aiuti agli investitori o alle imprese, o ad entrambi, piuttosto che come il beneficiario diretto degli aiuti. In certi casi, tuttavia, in particolare quando si tratti di provvedimenti che comportano trasferimenti in favore di fondi già esistenti cui partecipano numerosi investitori diversi, il fondo può avere le caratteristiche di un'impresa indipendente. In tal caso, ci si troverà di norma in presenza di aiuti, a meno che l'investimento non venga effettuato a condizioni che sarebbero ritenute accettabili da un normale operatore economico in un'economica di mercato e non comporti pertanto alcun vantaggio per il beneficiario.

([8]) Cfr. decisione della Commissione del 4 ottobre 2000, caso N 172/2000 (Irlanda), Seed and Venture Capital Fund Scheme (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 48).

([9]) È quanto potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di un provvedimento fiscale che promuova gli investimenti in una determinata categoria di strumenti finanziari.

([10]) A titolo di esempio, cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-156-98 Germania/Commissione Racc. 2000 I-6857.

([11]) A questo proposito, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato quanto segue: "Nell'ipotesi di un programma di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche onde stabilire se, a causa dell'entità o dell'alta percentuale delle sovvenzioni, delle caratteristiche degli investimenti incentivati o di altre modalità del programma stesso, questo dia un notevole vantaggio ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da favorire essenzialmente le imprese che partecipano agli scambi fra Stati membri". Causa 248/84 Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013, punto 18 della motivazione (corsivo aggiunto).

([12]) Giova tuttavia osservare che la probabilità che le garanzie accordate dallo Stato a favore di investimenti in capitale di rischio implichino un elemento di aiuto agli investitori è maggiore di quanto avviene nel caso delle tradizionali garanzie di prestito, che sono generalmente considerate un aiuto al beneficiario del prestito piuttosto che al prestatore.

([13]) Per esempio, in caso di misure che forniscono agli investitori che assumono le partecipazioni un finanziamento a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

(III) **Aiuti alle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti**

Ancora un volta, il principale criterio è quello di stabilire se l'impresa abbia ottenuto l'investimento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato in un'economia di mercato. Tale criterio può, ad esempio, considerarsi soddisfatto quando l'investimento effettuato grazie ai provvedimenti a favore del capitale di rischio sia finanziato da uno o più investitori rispondenti a tali condizioni. Se così non è, il fatto che le decisioni di investimento vengano prese dai gestori commerciali di fondi di capitali di rischio o da rappresentanti degli investitori, interessati ad assicurare il massimo rendimento per il fondo, costituisce un indicatore importante, ma non decisivo di per se stesso. L'Autorità deve tenere conto anche della possibilità che eventuali vantaggi accordati agli investitori aderenti ai fondi vengano trasferiti alle imprese oggetto degli investimenti, quando questi ultimi sono effettuati dal fondo a condizioni che non corrispondono a quelle di un operatore privato in economia di mercato. Se un provvedimento in favore del capitale di rischio ha ridotto i rischi o aumentato il rendimento che gli investitori otterranno da un determinato investimento, si può sostenere che essi non agiscono più come normali operatori economici ([14]).

(6) Il fatto che un provvedimento costituisca o meno un aiuto, e a quale livello, dipenderà dalla sua struttura. Ad esempio, alcune misure potrebbero essere misure generali a livello degli investitori, ma comportare aiuti di Stato a livello delle singole imprese ([15]), altre potrebbero comportare aiuti di Stato a favore degli investitori, ma non delle imprese in cui sono effettuati gli investimenti, a motivo dell'applicazione del principio sopra descritto ([16]), ed altre ancora potrebbero comportare aiuti di Stato a più di un livello ([17]).

(7) Quando tutti gli aiuti concessi ai beneficiari sono de minimis ai sensi della definizione data degli aiuti de minimis e delle norme applicabili in tali casi, si ritiene che non si debbano soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nel caso dei provvedimenti in favore del capitale di rischio, l'applicazione della norma de minimis è ostacolata da difficoltà di calcolo (cfr. anche sezione 10A.5) e dal fatto che i provvedimenti possono costituire aiuti non solo per le imprese beneficiarie, ma anche per altri investitori. Laddove sia possibile superare tali difficoltà, la norma de minimis resta tuttavia d'applicazione. Qualora un regime preveda apporti di capitali pubblici per un importo pari o inferiore a 100 000 EUR per ciascuna impresa su un periodo di tre anni, non vi è dubbio che tutti gli aiuti in favore di tali imprese rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni sugli aiuti de minimis della Guida sugli aiuti di Stato.

10A.5. ***Valutazione della compatibilità dei provvedimenti in favore del capitale di rischio con le norme sugli aiuti di Stato: applicazione dei testi in vigore***

(1) Qualora i provvedimenti in favore del capitale di rischio costituiscano aiuti di Stato, l'Autorità valuterà se possono essere dichiarati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE a norma dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3. La maggior parte dei provvedimenti in favore del capitale di rischio potrebbero essere considerati compatibili solo in virtù del paragrafo 3, lettera a), (per quelli applicabili alle sole regioni ammissibili a beneficiare della deroga prevista da tale paragrafo), o lettera c).

(2) Tra gli obiettivi immediati dei provvedimenti in favore del capitale di rischio rientra solitamente il sostegno alle PMI, in particolare a quelle nuove o innovatrici e con un elevato potenziale di crescita, e il sostegno allo sviluppo di una determinata regione. L'Autorità ha già adottato documenti secondo o i quali gli aiuti di Stato che perseguono tali obiettivi possono essere autorizzati a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), o lettera c) ([18]). L'autorità pubblica che elabora il provvedimento può anche avere come obiettivo quello di incoraggiare un numero maggiore di investitori ad offrire tipo di finanziamenti. Non esistono simili documenti in materia di aiuti di Stato in questo settore, che di fatto non è stato finora espressamente riconosciuto come un obiettivo che possa di per sé giustificare la concessione di aiuti di Stato. Ciò non impedisce tuttavia in alcun modo di dichiarare la compatibilità di un provvedimento che soddisfi le condizioni di altre discipline o altri orientamenti.

(3) Una caratteristica degli orientamenti in vigore che autorizzano aiuti di Stato a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), o lettera c), è che gli aiuti sono autorizzati fino ad un massimale che rappresenta un "equivalente sovvenzione" pari ad una percentuale fissa di taluni dei costi dell'impresa beneficiaria. Questi "costi ammissibili" sono rappresentati prevalentemente da investimenti fissi in terreni, fabbricati, nuovi impianti produttivi ed attività immateriali (brevetti, know-how, ecc.), costi per la manodopera legati agli investimenti fissi e costi per servizi di consulenza. L'esperienza ha dimostrato tuttavia che spesso i provvedimenti in favore del capitale di rischio non possono essere considerati compatibili con le norme in questione per le ragioni esposte di seguito:

([14]) Cfr., ad esempio, la decisione 98/476/CE della Commissione (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 50). Questo caso è stato oggetto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-156/98 citata alla nota 10.
([15]) Cfr. nota 14.
([16]) Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione nel caso N 705/99, United Kingdom High Technology Fund.
([17]) Cfr. la decisione 2001/406/CE della Commissione, nel caso C 46/2000, Viridian Growth Fund (N. Ireland) (GU L 144 del 30.5.2001, pag. 23).
([18]) Cfr. gli Orientamenti sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e sugli aiuti regionali nazionali.

— la difficoltà di calcolare un "equivalente sovvenzione" per il capitale azionario. Sebbene l'Autorità abbia definito norme per determinare tali equivalenti nel caso dei prestiti e delle garanzie ([19]), non si dispone di una formula analoga per il capitale azionario. L'Autorità ritiene tuttavia che la constatazione di una difficoltà tecnica di calcolo non basti di per sé a giustificare la conclusione che una misura è incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. Intende quindi approfondire l'esame delle possibili opzioni metodologiche in materia e nel frattempo valuterà con spirito di apertura i metodi di calcolo proposti in occasione della notifica di provvedimenti a favore del capitale di rischio ([20]),

— la difficoltà di stabilire un legame con i costi ammissibili, in particolare nel caso di provvedimenti che offrano incentivi agli investitori, specialmente per le misure in forma di fondi. Un simile legame non è facilmente conciliabile con la gestione commerciale di un fondo richiesta agli investitori aderenti ai fondi e può sollevare problemi sotto il profilo della verifica e dell'applicazione,

— per i provvedimenti che comportano aiuti al livello degli investitori, il fatto che nessuno dei testi in vigore può costituire una base per l'autorizzazione di tali aiuti.

(4) L'Autorità ritiene che in generale l'impostazione basata sui "costi ammissibili" sia ampiamente giustificata. Essa offre infatti certezza, prevedibilità ed una base per limitare gli aiuti e per assicurare un trattamento paritario nelle varie regioni e tra gli Stati SEE. L'impostazione in questione si è dimostrata valida in passato e continuerà probabilmente a costituire la base per la maggior parte dell'attività di controllo degli aiuti di Stato anche in futuro. Secondo l'Autorità, per abbandonare tale impostazione devono quindi esservi valide ragioni.

(5) In particolare, il rischio di abbandonare tale principio consiste nel fatto che possano essere autorizzati aiuti di Stato che sono semplicemente "aiuti al funzionamento", vale a dire aiuti destinati a coprire le normali spese correnti di un'azienda. L'Autorità è dell'avviso che tali aiuti, i quali possono mettere il beneficiario al riparo dalle conseguenze dell'assenza di redditività commerciale, siano tra quelli in grado di produrre le maggiori distorsioni e possano pertanto essere autorizzati solo in un numero limitato di situazioni.

(6) L'Autorità ritiene inoltre, tuttavia, che il fatto che i provvedimenti in favore del capitale di rischio non possano essere ritenuti compatibili sulla base degli orientamenti in vigore, ed in particolare le difficoltà summenzionate, non giustifichino di per sé che tali provvedimenti siano da considerarsi automaticamente incompatibili con il mercato comune. In relazione alle difficoltà già elencate in precedenza, essa ha osservato quanto esposto in appresso:

— i costi considerati ammissibili nell'ambito delle discipline in vigore rivestono un'importanza minore nel caso di molte imprese nuove o innovatrici. In ogni caso, tali costi si prestano più spesso ad essere finanziati mediante prestiti; il fabbisogno di capitale azionario è in genere legato non solo alle immobilizzazioni, ma anche al fabbisogno di capitale circolante durante la fase di avviamento o di espansione di un'impresa,

— l'assenza di un legame con i costi ammissibili secondo la definizione contenuta nei testi vigenti non costituisce necessariamente una prova dell'esistenza agli aiuti al funzionamento, intesi come aiuti che coprono le normali spese di funzionamento di un'impresa e che hanno come solo effetto quello di mantenerla in attività. Gli aiuti che costituiscono un chiaro incentivo all'avviamento o all'espansione di un'impresa non possono essere considerati aiuti al funzionamento nel senso appena citato e potrebbero quindi essere accettati a determinate condizioni,

— per quanto concerne gli aiuti agli investitori, un provvedimento non può essere considerato incompatibile per il semplice fatto che, coinvolgendo il settore privato o gli investitori sul mercato, costituisce un aiuto di Stato in loro favore oltre che delle imprese destinatarie dell'investimento. In generale, l'Autorità ritiene che un provvedimento che fornisce un incentivo minimo affinché altri operatori economici effettuino il medesimo trasferimento dovrebbe essere autorizzato, anche se tecnicamente esso contiene un elemento di aiuto a favore di tali operatori.

10A.6. ***Basi per autorizzare i provvedimenti in favore del capitale di rischio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE***

(1) La principale motivazione che può indurre l'Autorità ad autorizzare i provvedimenti in favore del capitale di rischio, anche quando questi non rientrino nel campo d'applicazione delle norme vigenti, fa capo alla constatazione che uno dei maggiori svantaggi per le PMI, in particolare per le piccole imprese e quelle di nuova costituzione, è la difficoltà ad ottenere capitali e crediti. Tale problema è da attribuirsi principalmente alla mancanza di un'adeguata informazione, alla scarsa propensione al rischio degli investitori e degli istituti di credito e alle limitate garanzie che le PMI sono in grado di offrire ([21]). Un ostacolo particolare all'offerta di capitale azionario può essere rappresentato dall'elevata entità dei costi degli scambi e di quelli legati alla "necessaria diligenza" rispetto all'importo del capitale da conferire.

([19]) Ad esempio, gli Orientamenti sugli aiuti di Stato de minimis, sulle garanzie di Stato e gli aiuti regionali nazionali.
([20]) Una metodologia possibile potrebbe essere basata sul costo della fornitura di una specifica garanzia. Cfr. decisione della Commissione del 28 febbraio 2001, caso N-551/2000 (Germania): BTU-Beteiligungskapital für kleine Technologieunternehmen (GU C 117 del 21.4.2001, pag. 17).
([21]) Si veda il capitolo della presente guida sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (PMI).

(2) L'Autorità riconosce che "la funzione dei finanziamenti pubblici consiste unicamente nel porre rimedio alle manchevolezze riscontrabili sui mercati". Una "manchevolezza" o fallimento del mercato può definirsi come una situazione in cui l'efficienza economica non si realizza a causa di imperfezioni del meccanismo di mercato. Un fallimento del mercato può manifestarsi nell'incapacità del sistema di produrre i beni che sono richiesti (in questo caso un mercato dei capitali di rischio) ovvero in una distribuzione inadeguata delle risorse, tale che potrebbe essere migliorata aumentando il benessere di alcuni consumatori senza tuttavia peggiorare quello di nessun altro. Le esternalità implicite nelle attività di formazione e di ricerca e di sviluppo danno luogo a "manchevolezze di mercato" che giustificano l'intervento pubblico in tali settori.

(3) Poiché, secondo la teoria economica, i mercati presentano sempre in un certo senso inefficienze e disfunzioni, a meno che non siano in concorrenza perfetta, il termine "fallimento" del mercato è riservato alle situazioni in cui si suppone esistere una grave distorsione nell'allocazione delle risorse. Due cause principali di fallimento del mercato, che interessano i mercati del capitale di rischio, possono compromettere particolarmente l'accesso al capitale da parte delle PMI e delle imprese nelle prime fasi dello sviluppo, giustificando così un intervento pubblico:

— *informazione imperfetta o asimmetrica*: gli investitori potenziali incontrano maggiori difficoltà ad ottenere informazioni attendibili sulle prospettive aziendali nel caso di una PMI o di una nuova impresa. Se poi queste imprese sono impegnate in progetti altamente innovativi o rischiosi, l'informazione imperfetta aggraverà i problemi connessi alle difficoltà di valutazione del rischio,

— *costi di scambio*: le operazioni di minore entità sono meno attraenti per i fondi d'investimento, dati i costi relativamente elevati da una valutazione degli investimenti e gli altri costi di scambio.

(4) L'Autorità ritiene che questi fattori possano causare un fallimento del mercato che giustifichi l'erogazione di aiuti di Stato. È tuttavia necessaria una certa cautela. Il mancato soddisfacimento di richieste di finanziamenti, sia sotto forma di prestiti che di capitale azionario, non è di per sé un indicatore dell'esistenza di un fallimento del mercato. In realtà, l'Autorità ritiene che non sussista un fallimento generale del mercato del capitale di rischio nello Spazio economico europeo. Tuttavia, essa riconosce che esistono lacune di mercato per talune forme di investimento, in certi stadi della vita di un'impresa. Essa ammette inoltre che particolari difficoltà si registrano nelle regioni ammesse a beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c) ("aree assistite"). Queste insufficienze e difficoltà sono in parte già riconosciute nelle attuali discipline degli aiuti di Stato e l'Autorità intende, laddove possibile, continuare ad applicare le relative norme ai provvedimenti in favore del capitale di rischio.

(5) Prima di autorizzare provvedimenti in favore del capitale di rischio che non rientrino nel campo d'applicazione della normativa vigente, l'Autorità richiederà pertanto una prova dell'esistenza di una situazione di fallimento del mercato. Essa può tuttavia essere disposta ad ammettere a priori l'esistenza di tale situazione qualora per ciascuna rata di finanziamento di un'impresa con provvedimenti in favore del capitale di rischio — finanziati a loro volta in tutto o in parte mediante aiuti di Stato — l'ammontare dell'aiuto sia pari al massimo a 500 000 EUR o a 750 000 EUR nel caso delle regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), o a 1 milione di EUR per le regioni di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo ([22]). Nel caso di operazioni di importo limitato, infatti, l'argomentazione secondo la quale vi sarebbe un fallimento del mercato dovuto agli elevati costi di transazione risulta più convincente. Il riconoscimento di una situazione di fallimento del mercato non altera tuttavia il carattere di aiuto di una determinata misura e non toglie nulla all'esigenza di valutarne la compatibilità, in particolare secondo le disposizioni di cui alla sezione 10A.8.

(6) Laddove riconosca l'esistenza di un fallimento del mercato, l'Autorità esaminerà se gli eventuali aiuti di Stato siano proporzionati alla presunta disfunzione del mercato alla quale dovrebbero ovviare e cercherà di assicurare che le distorsioni siano ridotte al minimo. Essa ritiene che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo sia il ricorso a provvedimenti che siano appena sufficienti per assicurare l'apporto di capitali da parte degli investitori privati e che inducano decisioni di investimento assunte secondo criteri commerciali e a condizioni per quanto possibile simili a quelle valide nella normale economia.

(7) Tenuto conto dei diversi possibili modelli di provvedimenti in favore del capitale di rischio e delle relative novità di alcune delle soluzioni ideate dagli Stati EFTA, l'Autorità non è in grado di definire criteri rigidi in base ai quali decidere se autorizzare o no i provvedimenti in questione. Essa ha tuttavia individuato una serie di elementi che giudicherà rispettivamente come positivi o negativi nel corso della sua valutazione. Tali elementi sono illustrati alla sezione 10A.8. Il fatto che i criteri vengano definiti in questo modo accresce l'importanza che tutti i provvedimenti in favore del capitale di rischio che costituiscono o possono costituire aiuti di Stato siano notificati all'Autorità, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo di sorveglianza e Corte, prima di essere posti in esecuzione, a meno che non siano esentati dalla notificazione in virtù di una deroga come quella menzionata alla sezione 10A.4(7). Quando l'Autorità è in possesso di una notifica completa attestante che un provvedimento contiene numerosi elementi positivi, e nessun elemento negativo, essa provvederà ad effettuare una rapida valutazione della stessa entro i termini fissati nella parte procedurale della presente guida.

([22]) Apporti di capitale distinti effettuati a distanza di meno di sei mesi sarebbero considerati come facenti parte di un'unica tranche. Lo stesso dicasi nel caso di apporti, anche distribuiti sull'arco di un periodo più lungo, impegnati nel quadro di un'unica operazione.

10A.7. ***Forma della misura di aiuto***

(1) L'Autorità ritiene che la scelta della forma di una misura di aiuto spetti di norma agli Stati EFTA. Ciò vale anche nel caso dei provvedimenti in favore del capitale di rischio. Tuttavia, come specificato ulteriormente nella sezione 10A.8, nel valutare tali provvedimenti l'Autorità considererà se essi incoraggino gli investitori privati ad apportare capitali di rischio alle "imprese beneficiarie" e se facciano sì che le decisioni di investimento vengano prese sulla base di criteri commerciali (vale a dire della massimizzazione del profitto). Secondo l'Autorità, le forme di incentivi agli investitori in grado di produrre tali risultati, e quindi di essere considerate positivamente alla luce dei criteri di cui alla sezione 10A.8 qualora costituiscano aiuti di Stato, sono quelle elencate in appresso.

— Costituzione di *fondi di investimento* ("fondi di capitale di rischio") nei quali lo Stato sia socio, investitore o aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori.

— *Sovvenzioni* in favore di fondi di capitale di rischio a copertura di parte delle loro spese amministrative e dei loro costi di gestione.

— *Altri strumenti finanziari* in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti.

— *Garanzie* prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio a copertura di una parte delle perdite legate agli investimenti, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi per investimenti in capitale di rischio ([23]).

— *Incentivi fiscali* in favore degli investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio.

(2) L'Autorità non intende applicare i criteri di cui al punto seguente per autorizzare provvedimenti che forniscono capitale ad un'impresa esclusivamente sotto forma di prestiti (compresi i prestiti subordinati e i "prestiti partecipativi") o di altri strumenti che garantiscono all'investitore/prestatore un rendimento fisso minimo, sia attraverso fondi che con altri mezzi. Apporti di capitale in tale forma non costituiscono infatti "capitale di rischio", quale definito alla nota 3, e l'Autorità ritiene che le norme vigenti, che prevedono in particolare il calcolo degli elementi di aiuto ed il loro legame con i costi ammissibili, siano adeguate per la valutazione di tali provvedimenti.

(3) L'Autorità non intende applicare i criteri di cui alla sezione seguente per autorizzare un provvedimento ad hoc volto a favorire apporti di capitale ad una singola impresa.

10A.8. ***Criteri per la determinazione della compatibilità***

(1) Come già illustrato nella sezione 10A.6, i criteri sono espressi sotto forma di "elementi positivi e negativi". Non tutti gli elementi hanno lo stesso peso e nell'elenco seguente quelli più importanti vengono citati per primi. Nessun elemento singolarmente considerato è essenziale, né esiste un gruppo di elementi che possa essere ritenuto di per sé sufficiente per assicurare la compatibilità. In taluni casi la loro applicabilità, ed il peso loro attribuito, possono dipendere dalla forma del provvedimento. La valutazione dell'Autorità terrà conto della specificità regionale di ciascun provvedimento e sarà soggetta ad un test generale di proporzionalità.

I provvedimenti verranno valutati a ciascun livello. In conformità dei punti 10A.2.3 e 10A.5.2, nei casi in cui l'apporto di capitale di rischio ad un'impresa sia legato a costi ammessi a beneficiare di aiuti a norma di un orientamento in vigore, potrà applicarsi l'orientamento in questione, in alternativa ai principi esposti di seguito, ai fini della valutazione degli aiuti all'impresa considerata. Se il provvedimento in oggetto costituisce un aiuto anche al livello degli investitori, tuttavia, tale aiuto dovrà ancora essere esaminato alla luce dei principi esposti in appresso.

(2) Laddove l'importo di un'operazione non superi i massimali di cui al punto 5 della sezione 10A.6 e i beneficiari dell'aiuto di Stato configurato dal provvedimento siano esclusivamente gli investitori (o uno strumento di investimento), l'aiuto di Stato in questione è da considerarsi compatibile purché proporzionato agli svantaggi in termini di costi cui si intende ovviare. È il caso, ad esempio, dei maggiori costi relativi per l'analisi e la gestione degli investimenti di entità modesta. Nel valutare se tale criterio è soddisfatto, si farà riferimento al punto 3 della sezione 10A.8.

Qualora l'importo di un'operazione superi i massimali di cui al punto 10A.6.(5), l'Autorità richiederà la prova dell'esistenza di un fallimento del mercato.

(3) Una volta accertata l'esistenza di un fallimento del mercato, nel valutare un provvedimento in favore del capitale di rischio l'Autorità esaminerà i seguenti elementi alla luce delle disposizioni dell'accordo SEE relative agli aiuti di Stato.

([23]) La seconda alternativa è un mezzo di intervento della US Small Business Administration in favore delle Small Business Investment Companies.

La restrizione degli investimenti, o, in alternativa, della maggior parte dei fondi investiti:

— alle piccole ([24]) o persino "micro" imprese, e/o

— alle medie imprese durante la fase di avviamento ("start-up") o altre fasi iniziali ("early stages") ([25]), ovvero alle sole PMI situate nelle zone assistite; ovvero nelle zone assistite,

sarà considerata come un elemento positivo. L'accesso ai finanziamenti per le medie imprese al di là della fase di avviamento o delle fasi iniziali dovrebbe essere soggetto ad una limitazione per quanto concerne l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi ad una stessa impresa nell'ambito del provvedimento. Anche una restrizione alle operazioni di importo modesto — ossia inferiore a 500 000 EUR, o a 750 000 EUR per le regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), o a 1 milione di EUR per quelle di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), — oppure ad un determinato livello di comprovato fallimento del mercato, sarà considerata come un elemento positivo.

I provvedimenti dovrebbero essere incentrati sull'esigenza di rimediare ad un fallimento del mercato dei capitali di rischio. Il fatto che un provvedimento sia volto ad offrire finanziamenti alle imprese principalmente sotto forma di capitale azionario o quasi-azionario sarà considerato positivamente. Se i provvedimenti incentivano l'offerta di ingenti finanziamenti sotto altre forme, o non sembrano avere un effetto incentivante significativo (vale a dire quando promuovano investimenti in capitale di rischio che sarebbero stati effettuati anche in assenza del provvedimento in questione), ciò costituirà un elemento negativo. Così potrebbe essere in caso di provvedimenti che dispongono ulteriori finanziamenti a favore di un'impresa che abbia già ricevuto un apporto di capitale configurante un aiuto.

Le decisioni di investire devono essere orientate alla realizzazione di un profitto. Un legame tra l'investimento e la remunerazione dei responsabili delle decisioni di investimento sarà considerato un elemento previsto. Si presuppone che ciò si verifichi nei casi seguenti:

— provvedimenti in base ai quali tutti i capitali investiti nelle imprese beneficiarie provengono da investitori operanti secondo i criteri di un'economia di mercato, ossia da coloro che prendono la decisione di investire, laddove l'aiuto rappresenta solo un incentivo ad agire in tal modo, e

— altri provvedimenti che prevedono una partecipazione significativa dei capitali di investitori operanti secondo i criteri di un'economia di mercato, investiti sulla base di criteri commerciali (vale a dire solo in vista della realizzazione di un profitto), direttamente o indirettamente ([26]), nel capitale azionario delle "imprese beneficiarie".

Nel caso dei fondi, e sebbene ciascun provvedimento venga valutato per i suoi meriti ed anche altri aspetti incidano sulla valutazione dell'Autorità, un apporto pari ad almeno il 50 % del capitale del fondo sarebbe considerato una "partecipazione significativa"; la percentuale in questione può essere del 30 % nel caso di provvedimenti riguardanti regioni assistite. Altri elementi positivi potrebbero essere:

— un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo, il quale preveda che la remunerazione del gestore sia legata ai risultati e stabilisca gli obiettivi del fondo ed il calendario previsto per gli investimenti,

— la rappresentanza degli investitori di mercato nell'organo decisionale, e

— l'applicazione delle migliori prassi e della vigilanza regolamentare nella gestione del fondo.

L'assenza di simili elementi che dimostrino che le decisioni di investimento sono prese sulla base di criteri commerciali verrà considerata negativamente. Si tratterà ad esempio dei provvedimenti di portata talmente limitata da essere incentrati solo su pochi progetti e da non risultare economicamente redditizi, o di quelli istituiti solo o principalmente per fornire finanziamenti ad una particolare impresa determinata a priori.

Il livello di distorsione della concorrenza tra gli investitori e tra i fondi di investimento dovrebbe essere ridotto al minimo. L'Autorità considererà positivamente l'organizzazione di un bando di gara al fine di definire le "condizioni preferenziali" accordate agli investitori, o l'offerta di tali condizioni ad altri investitori. Questa offerta potrebbe assumere la forma di un invito pubblico agli investitori in occasione del lancio di un fondo di investimento, ovvero configurarsi come un regime (ad esempio un regime di garanzie) aperto a nuovi aderenti per un periodo prolungato. Gli strumenti attraverso i quali concretizzare questo elemento positivo dipenderanno necessariamente dalla forma del provvedimento in questione. Tuttavia, l'assenza di qualsiasi controllo volto a verificare l'esistenza di un eccesso di compensazione degli investitori, o un provvedimento in cui il rischio di perdite sia sopportato interamente dal settore pubblico o in cui i benefici spettino interamente agli altri investitori, saranno considerati elementi negativi.

([24]) Ai sensi della definizione stabilita dall'Autorità nel capitolo sugli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) della presente guida.
([25]) La European Venture Capital Association definisce lo start-up financing come il "finanziamento fornito alle imprese per lo sviluppo e la commercializzazione iniziale dei loro prodotti. Può trattarsi di imprese in via di costituzione o già in attività da un breve periodo, ma che non hanno ancora iniziato la vendita commerciale dei loro prodotti", e l'early-stage financing come "il finanziamento di imprese ancora nella fase di ricerca e sviluppo dei prodotti o che hanno completato la fase di sviluppo dei prodotti e necessitano di ulteriori fondi per iniziare la produzione commerciale e le vendite. Si tratta di imprese che non sono ancora in grado di generare un profitto".
([26]) Con "indirettamente" si intendono gli investimenti effettuati mediante fondi o altri strumenti di investimento.

Obiettivo settoriale. Nella misura in cui numerosi fondi privati sono prevalentemente indirizzati verso specifiche tecnologie o addirittura settori innovativi specifici (ad esempio, settore medico-sanitario, tecnologie dell'informazione, cultura), l'Autorità potrà accettare un obiettivo settoriale purché questo risponda ad una logica commerciale e non solo ad una logica di politica settoriale perseguita dalla mano pubblica. Tuttavia, conformemente alla politica dell'Autorità sistematicamente poco favorevole agli aiuti di Stato a carattere settoriale, in particolare nei settori sensibili afflitti da sovraccapacità, le misure in questione dovrebbero specificamente escludere la possibilità di erogare aiuti ad imprese nel settore della costruzione navale e in quelli CECA.

Investimenti sulla base di piani aziendali. L'esistenza, per ciascun investimento, di un piano aziendale, contenente informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e su quello dei profitti e tale da permettere di stabilire preventivamente la redditività dell'investimento, è una normale prassi commerciale nella gestione professionale di un fondo e sarà considerata positivamente. I provvedimenti che non prevedono alcun "meccanismo d'uscita" in relazione alla partecipazione diretta o indiretta dello Stato in singole imprese saranno considerati negativamente.

Evitare il cumulo di misure di aiuto in favore di singole imprese. Quando una misura comporta un aiuto alle imprese destinatarie dell'investimento, l'Autorità potrà chiedere allo Stato EFTA d'impegnarsi a valutare, limitandole, le altre forme di aiuti di Stato di cui possono beneficiare, anche nel quadro di regimi di aiuto autorizzati, le imprese finanziate mediante provvedimenti in favore del capitale di rischio. In tal caso lo Stato EFTA, a meno che non s'impegni a che le imprese in questione non ricevano alcun aiuto di Stato al di là dell'importo "de minimis", dovrebbe proporre all'Autorità, perché possa esaminarla ed approvarla, un'equa valutazione dell'elemento di aiuto previsto, da utilizzare per l'applicazione delle regole di cumulo. Quando il capitale conferito ad un'impresa nell'ambito di un provvedimento a favore del capitale di rischio viene utilizzato per finanziare investimenti iniziali, costi di ricerca e sviluppo o altri costi ammissibili a beneficiare degli aiuti in virtù di altre discipline, lo Stato EFTA dovrebbe includere l'elemento di aiuto contenuto nel provvedimento in favore del capitale di rischio nel calcolo dei massimali di aiuto.

10A.9. ***Modalità finali***

L'Autorità intende applicare le disposizioni della presente guida per un periodo di cinque anni. Tuttavia, dato che l'impostazione seguita si discosta dalle precedenti metodologie di controllo degli aiuti di Stato, e trattandosi di un settore soggetto a rapidi sviluppi nell'economia dello Spazio economico europeo, si riserva il diritto di modificare e correggere tale impostazione alla luce dell'esperienza. Se necessario o opportuno, potranno anche essere forniti ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 163/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 368/98 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni da un produttore esportatore malese e da uno taiwanese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 30 del 31 gennaio 2002)

A pagina 8:

— all'articolo 1, paragrafo 1:

anziché: «(codice TARIC 2931 00 95*89)»,
leggi: «(codice TARIC 2931 00 95*82)».

— all'articolo 1, paragrafo 2:

anziché: «(codice TARIC 2931 00 95*89)»,
leggi: «(codice TARIC 2931 00 95*82)».

Rettifica del regolamento (CE) n. 311/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 50 del 21 febbraio 2002)

A pagina 23, articolo 1, paragrafo 2, nella tabella:

anziché:

«Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Hong Kong	Jackin Magnetic Co. Ltd	7,2 %	8775
	Plantron (HK) Ltd	6,7 %	8776
	Technosource Industrial Ltd	13,3 %	8778
	Tutti gli altri produttori esportatori	24,7 %	8999
Repubblica di Corea	Tutti i produttori esportatori	8,1 %	—»

leggi:

«Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Hong Kong	Jackin Magnetic Co. Ltd	7,2 %	8775
	Plantron (HK) Ltd	6,7 %	8776
	Technosource Industrial Ltd	13,3 %	8778
	Tutti gli altri produttori esportatori	27,4 %	8999
Repubblica di Corea	Tutti i produttori esportatori	8,1 %	—»

Rettifica della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 257 del 10 ottobre 1996)

A pagina 34, articolo 21, paragrafo 1, primo comma:

anziché: «… entro tre anni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»,
leggi: «… entro tre anni dalla sua entrata in vigore.»

A pagina 36, allegato I, paragrafo 4.1, lettera i):

anziché: «i) sostanze coloranti e pigmenti;»,
leggi: «i) gomme sintetiche;».

Dopo la lettera i) va inserita una nuova lettera j), la quale recita quanto segue:

«j) sostanze coloranti e pigmenti;».

Rettifica del protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 135 del 17 maggio 2001)

Questa rettifica è stata effettuata con verbale di rettifica, firmato a Bruxelles l'11 marzo 2002, dal Consiglio in quanto depositario.

A pagina 54, allegato «Dispositivi medici», sezione II, menzione «Spagna»:

anziché: «Ministerio de Ciencia y Tecnología.»,
leggi: «Ministerio de Sanidad y Consumo.»